



Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

0017494 | 28/10/2019
P FM | RP FM | ZVIAB | P
11.15.1/2009/ZPA/2

AI COMUNI DI
ALTIDONA
AMANDOLA
BELMONTE PICENO
CAMPOFILONE
FALERONE
FERMO
FRANCAVILLA D'ETE
GROTTAZZOLINA
LAPEDONA
MAGLIANO DI TENNA
MASSA FERMANA
MONSAMPIETRO MORICO
MONTAPPONE
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFORTINO
MONTEGIBERTO
MONTEGIORGIO
MONTELEONE DI FERMO
MONTEGRANARO
MONTEPARO
MONTE RINALDO
MONTERUBBIANO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTE VIDON CORRADO
MONTOTTONE
MORESCO
ORTEZZANO
PEDASO
PETRITOLI
PONZANO DI FERMO
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
RAPAGNANO
SANTA VITTORIA IN MATENANO
SANT'ELPIDIO A MARE
SERVIGLIANO
SMERILLO
TORRE SAN PATRIZIO

All'ANAS

Compartimento Viabilità per le Marche

ANCONA

ALLA PREFETTURA

FERMO

AL COMPARTIMENTO

POLIZIA STRADALE di ANCONA

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

FERMO

AL COMANDO DELLA POLSTRADA
FERMO

AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO
FERMO

ALLA REGIONE MARCHE
Servizio Trasporti
ANCONA

Alla TRAS.FER a.r.l.
FERMO

ALLA START spa
ASCOLI PICENO

AL CENTRO OPERATIVO 118
ASCOLI PICENO (0736-358890)

e p.c.

AL SERVIZIO
POLIZIA PROVINCIALE
Ai Geomm.Cameli Antonio-Cugnigni Orazio-
Diletti Remo-Pieramici Damiano
Agli Assistenti Stradali
LORO SEDI

Oggetto : Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.

Si trasmette l'ordinanza n.92 Rs del 28-10 -2019 relativa all'oggetto.

Si invitano i Comuni in indirizzo ad uniformarsi alla presente Ordinanza.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica
Ing. Ivano Pignoloni



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE

II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL.

Registro Generale n. 129 del 28-10-2019

Registro Settore n. 92 del 28-10-2019

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.

IL DIRIGENTE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art. 6 comma 4, lett.e) (ovvero art. 7, comma 1, lett.a), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nuovo Codice della strada, come modificato dall'art.1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16-01-2013.

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal **15 novembre 2019 al 31 marzo 2020** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdruciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011-“Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2”. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N, O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002-“Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.

I dispositivi antisdruciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22-10-1971 del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato, apposta dal personale del Settore Viabilità della Provincia di Fermo.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Marche, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Il Responsabile del procedimento

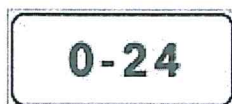
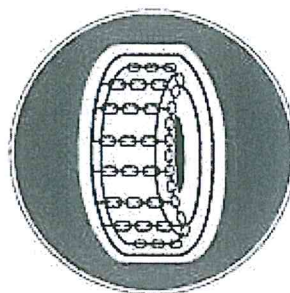
Il Dirigente del Settore
Ing. Ivano Pignoloni



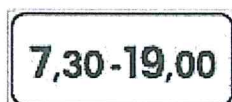
Figura II 87 Art. 122

CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE

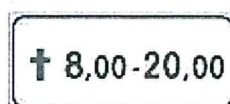
Obbliga a circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve.



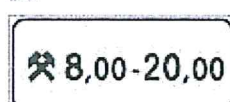
3/a



3/b



3/c



3/d

Modello II 3 Art. 83

VALIDITÀ

Indica il tempo di validità, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione.

Il modello II 3/a significa "permanente".

Il modello II 3/b indica le ore di validità in ogni giorno.

Il modello II 3/c indica la validità limitatamente ai giorni festivi.

Il modello II 3/d indica la validità nei giorni lavorativi.

Nel caso di abbinamento con segnali di pericolo le dimensioni del pannello sono quelle di tab. II 10.

